

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 6 GIUGNO 2016

n. 65



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2016, n.524

Cont. n. 860/15/AL – TAR Bari – Regione Puglia / Comune di Latiano c/ Regione Puglia –Accettazione rinuncia con compensazione delle spese..... 26245

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2016, n.526

Cont. n. 263/16/FR. TAR Puglia –Sede di Bari – B.A. spa. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv. Leonilde Francesconi, legale interno. 26247

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2016, n.543

Cont. n. 208/16/FR. Tribunale di Taranto – T. M. S.p.A. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv.ti Leonilde Francesconi e Ugo Carletti, legali interni. 26249

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2016, n.572

Cont. n. 38/16/AL – TAR Puglia – Sede di Bari – S.C.P. e L.M.S. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. 26251

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2016, n.574

Cont. n. 245/16/FR. TAR Puglia - Sede di Bari - C.P.I. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv.to Leonilde Francesconi, legale interno. 26255

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2016, n.579

Cont. n. 1822/11/AL – TAR Lecce – Regione Puglia / I.F. – Ratifica costituzione in giudizio..... 26257

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n.611

Cont. n. 1895/94/DL – Corte di Cassazione. Regione Puglia C/Provincia di F.– Proposizione ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 51/2016 resa dalla Corte di Appello di Bari. Ratifica incarico difensivo, Avv. Federico Rutigliano, legale esterno..... 26257

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n.612

Cont. nn. 1006-1016-1024-1025/15/DL. Consiglio di Stato. Regione Puglia c/F.F., B.D., L.N., E.G. Ricorsi Elettorali. Costituzione nei giudizi di Appello avverso le sentenze nn. 1425-1501-1426-1427/2015 rese dal TAR Puglia –Bari-. Ratifica incarichi difensivi: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno..... 26259

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n.613

Cont. n. 371/16/CA – Corte di Cassazione L.E. srl c/ Regione Puglia – Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Michele Antonucci, legale esterno..... 26261

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n.626

Cont. 285/16/RO. P.G. + altri c/ Regione Puglia. opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. ratifica incarico difensivo avv. Mariangela Rosato, legale interno..... 26263

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n.627

Cont. n. 320/16/BU TAR –Puglia -Lecce – sig.ra F.M. ed altri c/ Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Nardò, Comune di Galatone e Soprintendenza ai BB.AA.CC. di Lecce. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo avv. to Anna Bucci, legale interno. 26265

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2016, n.669

Cont. 414/16/FO Corte Costituzionale. Presidente Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale dell’art.53, commi 4, 5 e 6, della Legge Regionale n. 1 del 15 febbraio 2016 (Legge di Stabilità regionale 2016)”. Conferimento incarico difensivo: Prof. Avv. Stelio Mangiameli, legale esterno.. 26267

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2016, n.524

Cont. n. 860/15/AL – TAR Bari – Regione Puglia / Comune di Latiano c/ Regione Puglia –Accettazione rinuncia con compensazione delle spese.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

Il Comune di Latiano ha presentato ricorso al TAR Puglia — Bari, contrassegnato dal n. 1002/2015, previa istanza cautelare, avverso le determinazioni dirigenziali del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 12/2015 e n. 16/2015.

A seguito di relazione del Servizio Scuola Università e Ricerca (nota prot. AOO_162/21/07/2015/0005363), in data 17.7.2015, è stato conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura, che si è costituito in costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse domande.

Con ordinanza n. 533/2015, il TAR Bari rilevando «*che in specie non ricorre una incertezza assoluta sulla provenienza dell'istanza per esserne il contenuto essenzialmente riprodotto nella dichiarazione sostitutiva provvista di firma digitale del legale rappresentante del Comune*» - ha accolto l'istanza cautelare proposta dal Comune di Latiano e, per l'effetto, ha sospeso la determinazione dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 12/2015, fissando la trattazione di merito dei ricorso all'udienza pubblica del 27.04.2016 (successivamente anticipata al 21.4.2016).

In ottemperanza all'ordinanza su indicata e in attesa della definizione del ricorso nel merito, con D.D. n. 40 del 22/10/2015, la Sezione Scuola Università e Ricerca ha ammesso con riserva il Comune di Latiano nella graduatoria unica del fabbisogno relativa al Piano triennale di edilizia scolastica 2015/2017.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 23/01/2015, entro il termine del 31/03/2016 (successivamente prorogato con nota ministeriale al 15/04/2016), la Sezione ha dovuto procedere alla conferma e all'aggiornamento dell'attualità degli interventi da inserire nell'annualità 2016.

Considerato che

- le risorse da utilizzare per tale annualità sono pari a €. 18.581.208,85;
- nei limiti delle stesse era stato individuato anche l'intervento del Comune di Foggia, di importo pari a €. 700.000,00, successivamente escluso in quanto già finanziato da altre fonti;
- l'intervento del Comune di Latiano poteva essere inserito nell'annualità 2016 senza ledere gli interessi di altri enti beneficiari, i cui interventi risultano già individuati ai fini dell'inserimento nel Piano 2016;
- il TAR Bari ha accolto l'istanza di sospensione proposta dal Comune di Latiano, con motivazione legata al *fumus boni iuris*,

la Sezione Scuola Università e Ricerca, con D.D. n. 20 del 3/03/2016 ha ammesso definitivamente il Comune di Latiano nella graduatoria unica del fabbisogno relativa al Piano triennale di edilizia scolastica 2015/2017, con un punteggio pari a n. 149 punti, al fine di procedere con successivo atto all'inserimento dello stesso nel Piano degli interventi dell'annualità 2016.

Con pec del 6/04/2016, l'avv. Giuseppe Gatti, difensore del Comune di Latiano, ha comunicato la volontà dell'ente locale di rinunciare al ricorso di che trattasi, al fine di evitare ulteriori costi e incombenze per le parti, chiedendo, nel contempo, la disponibilità della Regione Puglia alla compensazione delle spese di giudizio.

Valutato che l'accettazione dell'avversa rinuncia al giudizio pendente dinanzi al TAR Bari, con compensazione delle spese, appare opportuna per l'Amministrazione poiché evita il rischio di esito sfavorevole della causa.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale deliberi di accettare la rinuncia al ricorso formulata dal Comune di Latiano con compensazione delle spese di causa.

Settore di Spesa: Assessorato alla Formazione e Lavoro — Sezione Scuola Università e Ricerca;
Valore della causa: €. 534.570,00.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 77012002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
- di autorizzare l'avv. Marina Altamura, difensore della Regione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari illustrato in premessa, ad accettare la rinuncia al ricorso formulata Comune di Latiano, con compensazione delle spese;
 - di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2016, n.526

Cont. n. 263/16/FR. TAR Puglia –Sede di Bari – B.A. spa. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv. Leonilde Francesconi, legale interno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato il 10/03/2016 proposto dinanzi al TAR Puglia — Sede di Bari, la B. A. spa., meglio individuata nella relazione allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Barsi, ha richiesto l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione prot. n. A00_108-271 dell'11.01.2016 con cui il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha rideterminato, ai sensi del comma 252-251 della L. 296/2006, il canone demaniale dovuto dalla ricorrente per l'anno 2016 in € 43.665,69 oltre € 4.366,57, quale imposte regionale, pari al 10% del canone demaniale;
- la ricorrente è titolare di una concessione demaniale tesa alla gestione del porto turistico della città di Bisceglie, in forza di atto formale n. 305/2001 del 4.9.2001 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Molfetta. In particolare, con il suddetto atto è stato concesso, per la durata di 30 anni, una zona demaniale marittima di mare territoriale della superficie complessiva di mq 29.860;
- l'art. 3 del suddetto atto formale fissa il canone annuo in lire 20.778.000, da versarsi, ex D.lgs. N. 237/1997, in rate annuali anticipate, con decorrenza stabilita all'rt. 1 del medesimo atto, da aggiornare annualmente. La legge finanziaria 2007 ha rideterminato i canoni relativi alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e per quelle destinate alla nautica da diporto con decorrenza dal 1° gennaio 2007 —art. 1, commi 251 e 252 L. 296/2006-, determinando un oggettivo aumento degli stessi;
- con 2 circolari rispettivamente del 21.2.2007 prot. 2007/7162 e del 10.2.2009, la Direzione Area Operativa dell'Agenzia del Demanio ha chiarito che le disposizioni della legge finanziaria 2007 si applicano anche alle concessioni in corso;
- la ricorrente contesta, nel giudizio de quo, l'applicazione della L. 296/06 e , quindi, le disposizioni che hanno determinato l'aumento del canone concessorio, anche alle concessioni in corso e, conseguentemente, eccepisce l'illegittimità delle pretese avanzate dalla Regione Puglia con la Determinazione impugnata in quanto rinvenienti da un'asserita errata applicazione della norma. Si evidenzia che la B.A. spa ha già presentato ricorso innanzi al TAR Bari con il medesimo oggetto e il Collegio, con sentenza breve n. 1313 resa nella C.C. del 15.5.2008, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A.;
- il Servizio Demanio e Patrimonio con nota prot. n. A00_108/3897 del 22.3.2016, allegato privacy, ha evidenziato la necessità di resistere nel prefato giudizio per le ragioni di cui alla citata relazione;
- il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Regionale, ha conferito per ragioni di urgenza, incarico difensivo, salva ratifica, all'Avv. Leonilde Francesconi, legale interno, già officiata in giudizi concernenti la medesima questione;

Si dà atto che il mandato per i legali interni è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento dei medesimi matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii.

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1°febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia — Sede di Bari, per le motivazioni illustrate in premessa a mezzo dell' Avv. Leonilde Francesconi, legale interno dell'Avvocatura Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2016, n.543

Cont. n. 208/16/FR. Tribunale di Taranto – T. M. S.p.A. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv.ti Leonilde Francesconi e Ugo Carletti, legali interni.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V. Presidente Nunziante:

- con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 e richiesta di sospensione ex art. 615 e 614 c.p.c. del 12.2.2013 proposto dinanzi al Tribunale di Taranto (n. R.G. 1313/2016), la società T. M. s.p.a ha richiesto l'annullamento della Cartella di pagamento n. 10620150011388473000 emessa da Equitalia Sud s.p.a, nella parte in cui dispone il pagamento della somma di € 66.637,14 per crediti dell'Agenzia del Demanio concernenti la concessione demaniale marittima n. 30/2001 del porto turistico di Campomarino in Maruggio (TA) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;
- in particolare l'art. 1, commi 251 e 252 della L. n. 296/2006 ha introdotto nuovi criteri di determinazione del canone di concessione demaniale cui la società opponente è tenuta al pagamento, determinando un aumento del ridotto canone. Per gli anni 2008,2009, 2010 e 2011 la società T.M. spa ha corrisposto un canone inferiore senza l'aggiornamento ai criteri di cui alla L. 296/2006.
- con diversi solleciti l'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia ha richiesto la differenza dell'importo dovuto dalla T.M. spa per gli anni oggetto della cartella di pagamento opposta.
- il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, ha conferito per ragioni di urgenza incarico difensivo, salva ratifica, per la costituzione nel menzionato giudizio agli Avv.ti Leonilde Francesconi e Marco Ugo Carletti, legali interni dell'Avvocatura Regionale.

Si dà atto che il mandato per i legali interni è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento dei medesimi matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

(Valore della controversia: € 66.637,14; Settore di Spesa: Demanio e Patrimonio).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1°febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dagli avvocati regionali incaricati della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente

te dinanzi al Tribunale di Taranto (n. R.G. 1313/2016), per le motivazioni illustrate in premessa a mezzo dell'Avv. Leonilde Francesconi e dell'Avv. Marco Ugo Carletti, legali interni dell'Avvocatura Regionale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2016, n.572

Cont. n. 38/16/AL – TAR Puglia – Sede di Bari – S.C.P. e L.M.S. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato il 15.1.2016, la S.C.P. e L.M.S. ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, *“della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva della Regione Puglia n. 678 del 17/12/2015 recante ‘aggiudicazione della gara espletata con procedura telematica negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 57 Dlgs 163/2006) per l'affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale delle sedi degli uffici regionali (Bando AOO107 22061) in favore del ... mai comunicata e conosciuta solo in data 7/1/2016; del verbale di gara (Bando AOO 10722061) dell'11/12/2015, seduta n. 1; del verbale di gara (Bando AOO10722061) del 15/12/2015, seduta n. 2; della nota prot. AOO107 del 30/12/2015 n. 25003 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali – Sezione Provveditorato ed Economato della Regione Puglia a firma della Dirigente di Sezione Avv. Gianna Elisa Berlingerio; della nota prot. AOO107 del 17/1/2016 n. 0000424 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali – Sezione Provveditorato ed Economato della Regione Puglia a firma della Dirigente di Sezione Avv. Gianna Elisa Berlingerio”* nonché la declaratoria della nullità, della invalidità e della inefficacia del contratto, ove stipulato e per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno in forma specifica – mediante l'attribuzione della aggiudicazione, la attribuzione del contratto o il subentro in contratto di appalto, o per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno per equivalente monetario del pregiudizio sofferto.
- la Sezione Provveditorato Economato ha immediatamente rappresentato l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria e, con nota acquisita in data 22.1.2016, ha inviato relazione tecnica;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 18.1.2016 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Sezione Provveditorato Economato;

Valore della causa: €. 873.387,22;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà as sunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del con seguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2016, n.574

Cont. n. 245/16/FR. TAR Puglia - Sede di Bari - C.P.I. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv.to Leonilde Francesconi, legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall' Avvocato regionale incaricato della disamina, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- il Sig. F.P.C., in qualità di Presidente del C.P.I., meglio individuato nella relazione allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Dalfino con ricorso notificato il 02/03/2016 ha chiesto al TAR Puglia - Sede di Bari - l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:
- della deliberazione n.2223 del 09/12/2015 pubblicata sul BURB il 29/12/2015 avente ad oggetto "Art.33, co.2 — septies, L.R.n.27/95. Sottoscrizione Accordo di Programma tra Regione Puglia e Università degli Studi di Foggia per il trasferimento in concessione novantanovenale di porzione del compendio immobiliare denominato ex IRIP." recante l'approvazione dello schema di Accordo e del Dirigente p.t. della Sezione Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento in concessione;
- dello schema di Accordo di Programma, ove sottoscritto dalla Regione Puglia e dall'Università degli Studi di Foggia, con condanna della p.A. alla rifusione delle spese processuali.
- il Servizio Patrimonio e Archivi con nota prot. n. AOO_108-0003474 del 14/03/2016 ha inviato all'Avvocatura una relazione sui fatti di causa, allegato privacy, evidenziando la necessità di resistere nel prefato giudizio per le ragioni ivi indicate;
- il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Regionale, in data 11/03/2016, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, all'Avv. Leonilde Francesconi, legale interno dell'Avvocatura Regionale.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dagli avvocati regionali incaricati della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari -, per le motivazioni illustrate in premessa a mezzo dell'Avv.to Leonilde Francesconi, legale interno dell'Avvocatura Regionale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2016, n.579

Cont. n. 1822/11/AL – TAR Lecce – Regione Puglia / I.F. – Ratifica costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato il 2.12.2011, la dott.ssa I.F. ha chiesto l'annullamento (i) della nota inviata a mezzo pec l'11.11.2011 dal Responsabile del Procedimento del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia, nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente il punteggio di 39 punti; (ii) della d.d. 1751 del 26.9.2011 di approvazione dell'Avviso Pubblico; (iii) dell'Avviso Pubblico n. 3/2011 approvato con d.d. n. 1197 del 14.6.2011 e successivamente rettificato con d.d. n. 1369 del 4.7.2011 *"nella parte in cui ha previsto l'upload obbligatorio della documentazione richiesta, con previsione di esclusione dalla valutazione del merito in caso di mancato upload"*; (iv) *"delle d.d. n. 1197 del 14.6.2011 e n. 1369 del 4.7.2011 nei limiti dell'interesse fatto valere n giudizio"* (v) del provvedimento *"con il quale si è proceduto ovvero si procederà alla ammissione della ricorrente in graduatoria con punteggio pari a 39 punti, nonché della nuova graduatoria degli ammessi a seguito dell'accoglimento del ricorso amministrativo prodotto dalla ricorrente"*;

- il Servizio Formazione Professionale, dapprima per le vie brevi e successivamente con relazione del 24.2.2012 prot. 5456, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 13.1.2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Lecce a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Sezione Formazione Professionale;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.E I.

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e succ. modifiche ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del con seguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Lecce, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e s.m.i.;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n.611

Cont. n. 1895/94/DL – Corte di Cassazione. Regione Puglia C/Provincia di F.– Proposizione ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 51/2016 resa dalla Corte di Appello di Bari. Ratifica incarico difensivo, Avv. Federico Rutigliano, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato regionale incaricato della disamina, dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- La Regione Puglia, con atto di citazione del 14 gennaio 2009, a mezzo dell'avv. Federico Rutigliano, ha convenuto in giudizio l'Amministrazione Provinciale di F. per sentirne accertare l'inadempienza in riferimento agli obblighi rinvenienti dalla convenzione stipulata in data 24.09.1990 rep. n. 2641 e conseguentemente per sentire dichiarare la risoluzione della stessa con condanna della convenuta alla restituzione della somma percepita a titolo di acconto pari a € 789.951,82 e/o a quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- l'Amministrazione Provinciale di F. si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per violazione del principio "*ne bis idem*" per essere passato in giudicato, in difetto di opposizione, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia in data 23.02.1995;
- il Tribunale di Bari con Sentenza n. 1996/2011 ha dichiarato inammissibile la domanda della Regione;
- ritenuto necessario impugnare la citata sentenza di I° grado, anche in virtù della richiesta formulata dal Servizio Formazione Professionale con nota prot. 137/0020682 del 07.07.2011, il Presidente della G.R. p.t. ha conferito mandato difensivo all'Avv. Federico Rutigliano, legale esterno (DGR n. 2899/2011);
- il difensore del libero foro con comunicazione del 26.1.2016 – allegato privacy alla presente proposta di deliberazione ha trasmesso la sentenza n. 1856/2011 R.G con la quale la Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. 1856/2011 R.G., ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado;
- il Professionista officiato dall'Amministrazione regionale, con due relazioni rispettivamente dell'8.3.2016 e 22.3.2016 - allegato privacy alla presente proposta di deliberazione ha evidenziato le ragioni di diritto che giustificano la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza di II grado in quanto, il *petitum* e la *causa petendi* del giudizio di merito sono diversi da quelli relativi al procedimento monitorio e, pertanto, a parere del difensore "*l'azione spiegata dalla Regione non può considerarsi coperta dal giudicato interno del decreto ingiuntivo*". Infine l'Avv. Rutigliano, ad integrazione della prima relazione, ha rilevato che l'impugnazione de quo non soggiace alle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 348 ter c.p.c.;
- il Servizio Formazione Professionale con nota prot. AOO_137/3288 del 26/2/2016 –allegato privacy ha comunicato all'Avvocatura regionale "*l'opportunità di proporre ricorso per cassazione in ragione delle considerazioni effettuate dall'Avv. Federico Rutigliano*".

Il Presidente della G.R., pertanto, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale ha conferito in data 25.3.2016 per ragioni di urgenza, salva ratifica, il mandato difensivo all'Avv. Federico Rutigliano, legale esterno, che ha già difeso la Regione Puglia nei precedenti gradi di giudizio;

- Si dà atto che l'incarico viene conferito all' Avv. Federico Rutigliano alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalle deliberazioni di G.R. n. 1985/2012 e n. 2697/2012, per un importo predefinito pari ad € 15.158,30, comprensivo di IVA , CAP , contributo unificato e spese di giustizia così come pattuito con il professionista;

(Valore delle cause: € 789.951,82; Settore di spesa:Formazione Professionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 – D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 15.158,30, è composta come di

seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 9.112,00 a titolo di onorario, € 364,48 CPA; € 2.084,82 IVA, € 3.372,00 contributo unificato € 225,00 per spese.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.471,39, IVA e CAP inclusi, oltre € 3.372,00 per contributo unificato e € 225,00 per spese, per un totale di € 7.068,39.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto, del contributo unificato e delle spese si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dell'Avvocato regionale incaricato della disamina e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 51/2016, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Federico Rutigliano, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n.612

Cont. nn. 1006-1016-1024-1025/15/DL. Consiglio di Stato. Regione Puglia c/F.F., B.D., L.N., E.G. Ricorsi Elettorali. Costituzione nei giudizi di Appello avverso le sentenze nn. 1425-1501-1426-1427/2015 rese dal TAR Puglia –Bari-. Ratifica incarichi difensivi: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con distinti ricorsi ritualmente notificati alla Regione Puglia i Sig.ri F.F., B. D., L.N, E.G. hanno chiesto al TAR Puglia –sede di Bari l'annullamento:

- del provvedimento di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale Regionale Elettorale del 2.7.2015;
- dei verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale Regionale relativo all'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 31 maggio 2015.

La Regione Puglia si è costituita nei giudizi innanzi indicati a mezzo degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Ada Matteo, legale esterno.

Con sentenze n. 1425150114261427/2015, il Collegio ha respinto i ricorsi elettorali.

Avverso i menzionati provvedimenti, i sig.ri F.F., B. D., L.N, E.G. hanno proposto ricorso in Appello innanzi al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e/o la riforma.

Pertanto, il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale mediante la costituzione nei giudizi di appello incardinati innanzi al Consiglio di Stato, ha conferito con distinti provvedimenti gli incarichi difensivi per ragioni di urgenza, salva ratifica, agli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, che hanno già difeso la Regione nel primo grado di giudizio nonché negli altri connessi per oggetto.

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito gli incarichi difensivi per la costituzione nei prefati giudizi agli avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, con studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9.

Si dà atto che i mandati per il legale interno sono disciplinati dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

I mandati per il legale esterno sono stati conferiti alle condizioni previste dall'art. 1 della L.R. n. 18 del 26/06/2006 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a € 15.986,88, comprensiva di IVA e CPA, (€ 3.996,72, Iva e cpa inclusi, per ciascun giudizio) pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: Ordinaria importanza; Settore di Spesa: Consiglio regionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 15.986,88, comprensiva di IVA e CPA, (€ 3.996,72, Iva e cpa inclusi, per ciascun giudizio).

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad inclusi, per ciascun giudizio per un totale di € 1.199,01, IVA e CAP € 4.796,04.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con de-

terminazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento dell'Avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di costituirsi nei giudizi di appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze n. 1425150114261427/2015 a mezzo degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno
2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n.613

Cont. n. 371/16/CA – Corte di Cassazione L.E. srl c/ Regione Puglia – Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Michele Antonucci, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso del 6.4.2012 la L.E. srl chiedeva alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari l'annullamento dell'atto di contestazione delle violazioni ed ordinanza ingiunzione di pagamento prot. AOO.117/19.91.2012 n. 156, allegato privacy alla presente proposta di delibera, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di € 4.715.630,86, a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi ("Ecotassa") relativo all'anno 2009.
 - invero, i gestori delle discariche autorizzate sono tenuti, per ogni anno fiscale, a versare trimestralmente alla Regione il tributo secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 5/97. Inoltre, ai sensi dell'art. 9, commi 7 e 8, della L.R. 25/2007 entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i gestori devono presentare una dichiarazione annuale che indichi, tra l'altro, le quantità complessive e la tipologia dei rifiuti conferiti presso l'impianto e i versamenti effettuati. Pertanto, con l'atto di contestazione della Violazione impugnato dalla L.E. srl, il Servizio Finanze, a seguito del controllo della dichiarazione resa per l'anno d'imposta 2009, ha accertato l'omesso versamento del tributo con applicazione di sanzioni e interessi;
 - la Regione Puglia si costituiva nel menzionato giudizio a mezzo del Dirigente del Servizio Finanze con atto dell'11.2.2014 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, pretestuoso e dilatorio;
 - la Commissione Tributaria Provinciale di Bari con sentenza n. 1599/22/2014 del 15.5.2014, accoglieva parzialmente l'avverso ricorso e, quindi, disponeva la riduzione rispettivamente al 3 e al 2,25% delle aliquote impositive del 15 e dell'11,25% applicate dall'Amministrazione regionale al 3° e 4° trimestre 2009;
 - a seguito del ricorso in appello ex art. 52 del D.lgs n. 546/1992 del 5.2.2015 proposto dal Dirigente dell'Ufficio Tributi Propri dell'Amministrazione regionale, la Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 1968/13/15 del 21.9.2015 annullava la sentenza di primo grado accogliendo le ragioni dedotte negli atti di giudizio dalla Regione Puglia, e condannava la controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio quantificate in € 10.000,00;
 - la L.E. srl con ricorso ritualmente notificato il 22.3.2016 ha chiesto la cassazione della citata sentenza di 2° grado resa dalla Commissione Tributaria Provinciale.
 - in ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, della nota Prot. n. AOO_117 n. 2442 del 5.4.2016, allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, con la quale il Servizio Tributi Propri ha comunicato all'Avvocatura regionale la necessità di costituirsi in giudizio a tutela delle ragioni creditorie dell'Ente, nonchè dell'imminenza del termine per la costituzione in giudizio, il Presidente della G.R. con provvedimento del 6.4.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salva ratifica, all'Avv. Michele Antonucci, del libero foro, con studio in Bari alla P.zza Moro, n. 16;
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all' Avv. Michele Antonucci alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012, per un importo predefinito pari ad € 11.561,30, comprensivo di IVA e CAP, così come pattuito con il professionista;

(Valore delle cause: determinato € 1.223.293,32; Settore di spesa: Tributi Propri).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 11.561,30, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 9.112,00 a titolo di onorario; € 364,48 CPA; € 2.084,82 IVA.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.468,39, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4 - comma IV - lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel procedimento indicato in narrativa pendente innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 1968/13/15 del 21 settembre 2015 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Michele Antonucci, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n.626

Cont. 285/16/RO. P.G. + altri c/ Regione Puglia. opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. ratifica incarico difensivo avv. Mariangela Rosato, legale interno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina, dal responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- i Dott.ri P.G., V.F. e G.N.M., con ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, notificato alla Regione Puglia, hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
 - 1) della delibera di Giunta Regionale n. 2159 del 09.12.2015, recante approvazione dell'elenco delle Sedi farmaceutiche di cui alla Legge n. 27/2012 art. 11 – primo interpello, nella parte in cui ha inserito le sedi nn. 12 e 13 del Comune di Gravina in Puglia, in quanto erroneamente perimetrale nella delibera di G.R. n.1261/2012;
 - 2) dell'atto di interpello del 10.12.2015 con cui è stato comunicato ai farmacisti inseriti nella graduatoria unica regionale la possibilità di esercitare l'opzione, nella parte in cui si consente la detta opzione per le sedi nn. 12 e 13 del Comune di Gravina di Puglia;
 - 3) di ogni atto connesso, consequenziale e/o presupposto ancorché non conosciuto.
- i predetti ricorrenti hanno presentato motivi aggiunti al Ricorso Straordinario al Capo dello stato, agendo per l'annullamento, previa sospensiva:
 - 1) della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia, Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, n. 109 del 16 marzo 2016, di assegnazione definitiva della sede farmaceutica n. 12 del Comune di Gravina;
 - 2) della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia, Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, n. 122 del 17 marzo 2016, di assegnazione definitiva della sede farmaceutica n. 12 del Comune di Gravina;
 - 3) di ogni atto connesso, consequenziale e/o presupposto, ancorché non conosciuto dai ricorrenti.
- Sulla base del parere legale reso dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina della questione, si ritiene necessario proporre opposizione al predetto ricorso straordinario, con richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale della relativa controversia ex art. 10 D.P.R. n.1199/1971.
- All'uopo, il Presidente della G.R. conferiva mandato difensivo all'Avvocato Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale, con proprio provvedimento urgente del 03.05.2016, salvo ratifica della G.R.;
- il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge;

Valore della causa: Indeterminabile

Servizio di spesa: Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.

- Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di autorizzare la Regione Puglia a proporre opposizione al ricorso Straordinario al Capo dello Stato di cui in narrativa, con richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale della predetta controversia, affidando il relativo incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n.627

Cont. n. 320/16/BU TAR –Puglia -Lecce – sig.ra F.M. ed altri c/ Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Nardò, Comune di Galatone e Soprintendenza ai BB.AA.CC. di Lecce. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo avv.to Anna Bucci, legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso iscritto al n. 520 di R.G. del 22/03/2016, e successivi motivi aggiunti del 05/04/2016 la sig.ra F.M. ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Gaballo, hanno proposto dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Lecce l'impugnazione avverso gli atti del procedimento finalizzato all'esecuzione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento del tronco compreso tra Nardò e Galatone della *ex SS n.174*;
- in conformità al parere dell'Avvocato regionale incaricato della disamina, trattandosi di opera pubblica di notevole rilevanza per le comunità locali, sia pure di pertinenza di altro ente, ed essendo stati investiti atti ragionali relativi alle valutazioni di impatto ambientale e paesaggistico, si ravvisa l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso *de quo*;
- pertanto, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo per la costituzione in giudizio, all'Avv. Anna Bucci, legale interno dell'Avvocatura Regionale.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di Spesa: Sezione Ecologia Regionale ed Assetto del Territorio)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI del D. lgs n.118/2011 e s. m.i.

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1°febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al TAR Lecce SEZ. III, per le motivazioni illustrate in premessa a mezzo dell'Avv. Anna

Bucci, legale interno dell'Avvocatura Regionale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2016, n.669

Cont. 414/16/FO Corte Costituzionale. Presidente Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale dell'art.53, commi 4, 5 e 6, della Legge Regionale n. 1 del 15 febbraio 2016 (Legge di Stabilità regionale 2016)". Conferimento incarico difensivo: Prof. Avv. Stelio Mangiameli, legale esterno.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso ex art. 127 della Cost. notificato alla Regione Puglia il 21.4.2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale l'art. 53 commi 4, 5 e 6, della Legge Regionale n. 1 del 15 febbraio 2016, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2016)*", per sentirne dichiarare l'illegittimità costituzionale.

In particolare l'art. 53 rubricato "*Disposizioni per le Aziende sanitarie locali*", prevede che:

"4. Le Aziende sanitarie locali al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative al Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), si avvalgono del personale già adibito a tali servizi e stabilizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) e dall'art. 16, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

5. Detto personale viene chiamato in servizio compatibilmente con i piani assunzionali delle ASL, con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia) e 68 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) con contratti di lavoro full time di durata annuale rinnovabili".

6. Il presente articolo si applica al personale utilizzato dalle ASL su delega dei comuni ai quali sia stato applicato il contratto degli enti locali".

Il Governo, con il ricorso innanzi citato, ritiene che la normativa regionale violi gli artt. 97 e 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.

In ragione dell'interesse che riveste la questione e al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, si ritiene di proporre delibera di costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale pendente dinanzi alla Corte Costituzionale, e di affidare il relativo incarico al Prof. Avv. Stelio Mangiameli.

(Valore della controversia: indeterminabile –giudizio di particolare interesse; Settore di Spesa: Consiglio)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.gs. n. 118/2011 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 7.612,80, comprensiva di CPA e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.283,84, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi

della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA


- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- 2) di costituirsi nel giudizio pendente dinanzi alla Corte Costituzionale inerente alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso l'art. 53 commi 4, 5 e 6, della Legge Regionale n. 1 del 15 febbraio 2016, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 20162018 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2016)*" e di conferire il mandato difensivo al Prof. Avv. Stelio Mangiameli, legale esterno, alle condizioni economiche indicate nella Sezione Finanza la "Copertura Finanziaria";
- 3) Di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)